



BIBLIOTECA  
COMUNALE  
DI TRENTO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO  
Dipartimento di Lettere e Filosofia



FONDAZIONE  
**CARITRO**  
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

QUATTRO VICARIATI, *Ordini de sindici nei Quattro Vicariati, aggiunti a gli statuti civili, et criminali anteriori. Confermati dall'illustrissimo, & reverendiss. sig, sig. Carlo cardinale Madruzzo, vescovo, & prencipe di Trento; come loro signore, e padrone, Trento, Giovanni Alberti, 1619.*

Esemplare digitalizzato:

Trento, Biblioteca comunale, T I c 23

LINK: <https://bdt.bibcom.trento.it/105>

[BDT – BIBLIOTECA DIGITALE TRENTINA](#)

progetto STABAT – *Stampe antiche Biblioteca comunale di Trento*



COMUNE DI TRENTO



STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* è un progetto concluso, cofinanziato dalla Fondazione Caritro (“Bando Archivi 2014”), dalla Biblioteca comunale di Trento e dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento; gli altri partner del progetto sono la Soprintendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento e l’University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All’interno di Stabat sono state digitalizzate e descritte tutte le edizioni stampate in Trentino nei secoli XV-XVII che si conservano presso la Biblioteca e l’Archivio storico del Comune di Trento. Ogni digitalizzazione è accompagnata da una descrizione della stampa; tutto il materiale è liberamente consultabile sulla *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

In questo file le immagini hanno avuto in trattamento OCR e pertanto si possono fare ricerche testuali; le immagini presenti sul sito, dove si può trovare una descrizione completa dell’edizione, hanno invece una qualità maggiore.

Le immagini presenti nella *Biblioteca Digitale Trentina* sono rilasciate con licenza di Pubblico dominio, il presente PDF è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0.

STABAT – *Stampe antiche della Biblioteca comunale di Trento* is a project that was successfully concluded thanks to the support of a group of partners, namely the Caritro Foundation (“Bando Archivi 2014”), Trent Civic Library, the Department of Humanities of the University of Trento, as well as the Superintendence for Architectural, Landscape, Historical, Artistic and Ethno-anthropological Heritage for the Province of Trento and the University of St Andrews, School of History, USTC – Universal Short Title Catalogue. All the editions belonging to the Library and the Civic Historical Archive that were printed in Trentino during the XV-XVII centuries have been digitised and described. As a result, each digital copy is accompanied by a record with specific data regarding the printed book, and is freely available to be consulted on *Biblioteca Digitale Trentina* (<http://bdt.bibcom.trento.it/>).

The images belonging to this file are OCR-converted, hence the text of this edition can be electronically searched. The images available on the website, on the contrary, have a higher resolution and are accompanied by a complete description of the edition.

The images available on the *Biblioteca Digitale Trentina* are public domain files; this PDF is available under the Creative Commons Attribution – Non-commercial – No Derivative Works 3.0 License.

ORDINI DE SINDICI NEI  
QVATTRO VICARIATI,  
AGGIUNTI A GLI STATUTI  
CIVILI, ET CRIMINALI  
ANTERIORI.

Confirmati dall' Illustrissimo, & Reuerendisf.  
Sig. Sig. CARLO Cardinale MADRIZ-  
ZO, Vescouo, & Prencipe di Trento;  
come loro Signore, e  
Padrone.



IN TRENTO, Appresso Giovanni Alberti.

Stampator Episcopale. M. DC. XIX.

Con Licenza de' Superiori.





# TAVOLA

## DE GLI ORDINI DE SINDICI.

- C**He alcuno non edifichi sopra l'altrui terreno, o fondo. cap. 1.  
Che alcuno non leui legnami, & biade d'altri. cap. 2.  
Che alcuno non facci herba nelle possessioni d'altri. cap. 3.  
Delle bestie, che mágiano, ouer guastano le frue altrui. c. 4.  
De gli edificij, Case, & muri da esser fabricati, & costrutti. cap. 5.  
De i Saltari, che fedelmente non si diportano. cap. 6.  
De i forestieri non habitanti, che non pascolino senza licenza de padroni. cap. 7.  
Del non segare, & non vendēmiare contro gli ordini. ca. 8.  
Contro quelli che rubano, o togliono vue d'altri. cap. 9.  
Che le bestie minute non debbano andare in cāpagna. c. 10.  
Che i forestieri sieno tenuti fare le fattioni nel Comune. cap. 11.  
Delle misure, & pesi, che si deuono tenere. cap. 12.  
Delle misure del panno. cap. 13.  
Contro quelli che tengono false misure. cap. 14.  
Del modo di far panno alto, e basso. cap. 15.  
Del far i panni di buone, & reali lane. cap. 16.  
Del presentare, vedete, giudicare, e bollar i pāni. cap. 17.  
Contro quelli, che vendono carne con stadiere, bilancie, ò pela-

## TAVOLA.

ò pefaroli falsi.	cap. 18.
Che i beccari non vendino carni morticine.	cap. 19.
Contro i beccari circa il prezzo delle carni.	cap. 20.
Del piantare Arbori, & Vigne.	cap. 21.
Le pene contenute nel statuto de Sindici, come debbino esser applicate.	cap. 22.
Circa il vendere il vino.	cap. 23.
Del vender pane.	cap. 24.
Pœna tenentium, & vrentium mensuris falsis.	cap. 25.
Delle mercedi, e salario di massari ch' andaranno à veder le differentie.	cap. 26.
Forensium iura reseruata.	cap. 27.
Statutis derogari non possint p contrariū vsū.	cap. 28.



SEGVITANO  
 GLI STAVTI ET ORDINI  
 DE SINDICI DA OSSERVARSI  
 NEI QVATTRO VICARIATI.



¶ Ch'alcuno non edifichi sopra l'altrui terreno, o fondo.  
 Cap. I.

**R**imo statuimo, & ordinamo, che s'alcuna persona farà, ouero farà fare marogna, ouer cesa, fossa, ouer fossato, ouer qual si voglia altro edificio sopra l'altrui terreno, stabile, o possessione, senza giusta causa, qual terreno, o possessione vn'altro teneua, & possedeua, cōtro la sua volontà, & esso non sapendolo, sia condannato per qualunque volta in lire xx., & tali edifici, & inouationi sieno leuati via, & la possessione sia ridotta nel suo pristino stato sēza alcū strepito di giudicio, & in detta pena non incorri, se delle cose predette frà vn'anno non ne sarà fatta la denontia, mà si faccia la restititione della possessione come di sopra.

A ¶ Che

¶ Che alcuno non leui li legnami, & biade d' altri.  
Cap. II.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che se alcuno leuarà legnami, ouer biade di campi, ò fondi d' altri, se farà di giorno, sij condannato in soldi quaranta Veronesi, mà se farà di notte in soldi sessanta e restituisca il danno al danneggiato.

¶ Che alcuno non faccia herba nelle possessioni d' altri.  
Cap. III.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che se sarà ritrouato alcuna persona far herba, ò pelar foglie di vigne, ò d' altri legnami nelli campi, vigne, ouer pradi d' altri, & dar danno in legumi, ouer biade, ouer quelle biade, ouer legumi inuolgere in fasci d' herba, ouero altrimente leuarne per cadauna volta paghi vinti soldi Veronesi se farà di giorno, & in tempo di notte il doppio, & restituisca il danno al danneggiato.

¶ Delle bestie, che mangiano, ouer guastano le frue altrui. Cap. IV.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che se bue, cavallo, asino, ouer altra sorte di bestie grosse mangiarà, ouero guastarà herbe, vigne, ouero arbori d' alcuno, il patron di quelle paghi per ogni capo di bestia grossa vna libra, cioè vn tron, & per vna bestia minuta, che dij simil danno paghi soldi tre Veronesi nel tempo di giorno, & il doppio la notte, & la refettion del danno al danneggiato, & in l' vno, & l' altro caso, il patron del luoco possi per propria autorità ritenere detti animali, fin che sarà sodisfatto del danno, & sij creduto al Saltaro, ouero ad vn sol testimonio di buona conditione con il giuramento, & in sussidio sij creduto al patron del

del luogo, qual hauerà patito il danno, con il suo giuramento, mentre però farà di buona conditione, & fama, & il saltaro, ouero il padrone del luogo possino sēza pena alcuna amazzare la capra, ouero porco solamente delle soprafcritte bestie, se farāno ritrouate in vignali, ouero horti, mà nonperò fuori del luogo quelli persequendo.

¶ De gli edificij, Case, & muri da esser fabricati, & costrutti. Cap. V.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che qualunque vorrà edificare Casa, Case, & Fenili, ouero altro edificio, sia tenuto quelli fare, & construere lontano dal vicino, ouero suoi confini per vn piede e mezo, cioè per trè quarti di braccio, sicche debba piouere sopra il suo, & oltre al detto spatio di terra lasciato non possi piouere, ne estendere le sue gronde, ò sieno starlareze: mà i muri diuisorij, che circondano, ouero che ferrano campi, prati, ouero chiusure ciascuno gli possi fare, & fabricare nei suoi confini sino a i termini del suo vicino, & chi contrafarà paghi lire trè, & il danno al danneggiato, & di più l'edificio, muro, gronde, ò sieno starlareze, Case, & Fenili sieno senza interuallo di tempo destrutti in pregiudicio, & danno dell' edificante: Dichiarando ches'alcuno fabricasse per ferrare suoi campi, ò possessioni, non possi farui altro edificio, che pioui sopra quello del vicino, ouer quiui far fenestre, quali possino riguardare nella Casa, ouero cortiuo del vicino senza licenza d' esso suo vicino.

§ De i Saltari, che fedelmente non si diportano.  
Cap. VI.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che s'alcuno Saltaro della campagna commetterà fraude nella sua Saltaria, ouero piglierà prezzo d'alcuno, ò dono per occasione di permettere, che bestie pascolino nella sua Saltaria, ouero non manifesterà per prezzo, dono, amore, od altra causa, & rispetto quelli che danno il danno, paghi per ciascuna volta lire trè, & più secondo la qualità del delitto ad arbitrio del Spettabile Vicario, & Massari del Comune.

§ De i forestieri non habitanti, che non pascolino senza licenza de padroni.  
Cap. VII.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che niuna persona forestiera, quale non habiti nel Comune, non ardisca, ne presumi pascolare, ne far pascolare sopra il territorio del Comune senza licenza d'esso Comune sotto pena de soldi dui per ciascuna bestia piccola, & di soldi cinque per ciascuna bestia grossa per ciascuna volta, & s'haurà dato danno ad alcuno paghi il danno al danneggiato.

## DE SINDICI.

5

§ Del non segare, & non vendemmare contro gli ordini. Cap. VIII.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che persona di sorte alcuna nõ ardisca, ouero presumi segare fieni nei prati posti nelle regole, & pertinentie de monti di ciascuna Comunità di quattro Vicariati rispettiuamente, auanti, & contro gli ordini da esser posti annualmente, & rispettiuamente per dette Comunità, ò suoi Consigli, ò altri loro Officiali, sotto pena di lire trè per volta, & per ciascuna da esser applicata à dette Comunità, ò suoi legittimi essatori, & di perder il fieno. Et l'istesso s'offerui circa le vendemie, sotto le dette pene.

§ Contro quelli che rubano, ò rogliono vue d'altri.  
Cap. IX.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che niuna persona ardisca, ouer presumi furtiuamente pigliar ò torre vue d'altri, sotto pena de lire trè per ciascuna volta, & la refettione del danno al danneggiato, & nel tempo di notte si dupplici la pena.

§ Che le bestie minute non debbano andare in campagna.  
Cap. X.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che persona alcuna non ardischi, ouero presumi lasciare, ò mandare bestie minute in campagna di ciascuna Comunità rispettiuamente nelle feste principali, sotto pena di soldi quindeci Veronesi per ciascuno paio, & per ciascuna volta.

A 2

§ Che

¶ Che i forestieri sieno tenuti fare le fattioni nel Comune;  
Cap. XI.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che tutti i forestieri, & c' hanno beni stabili nei quattro Vicariati rispettiuamente sieno tenuti fare tutte le fattioni, & pagare le angarie, che occorrono alle Comunità, & rispettiuamente per gli Illustriissimi Superiori, e per la sanità secondo la loro possibilità, & quantità de beni posseduti in Comune, ancorche non habitino in detto Comune, & pertinentie.

¶ Delle misure, & pesi, che si deuno tenere.  
Cap. XII.

**S**Tatuimo, & ordinamo, ch' ogn'uno che vorrà vendere biade, vino, tanto all' ingrosso, quanto à minuto, carne, & altre cose à peso, & à misura, sia tenuto, & debba vederle à giusta misura, & à giusto peso del suo Comune rispettiuamente, & chi controfarà paghi lire tre per volta, & restituisca il danno al danneggiato.

¶ Delle misure del panno.  
Cap. XIII.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che ogn' vno, che vorrà vendere panno di qual forte si voglia (eccetto panno Veronese alto) sia tenuto, & debba venderlo alla misura del braccio ordinario del suo Comune, & chi controfarà sia punito di lire tre per volta, & rifaccia il danno al danneggiato.

## DE SINDICI.

7

¶ Contro quelli che tengono false misure.  
Cap. XIV.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che niuna persona ardischi, ò presumi nelle sue Case, & habitationi tenere false misure per uender biade, uino, olio, panno, & altre robe à misura, & chi controfarà, sia punito in lire trè per volta, & restituisca il danno al danneggiato.

¶ Del modo di far panno alto, e basso.  
Cap. XV.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che non si possino uender panni nei Vicariati, che non siano bagnati, & che siano alti vn braccio giusto di vinti quattro portade, intendendo de i bassi, & i panni alti di cinquanta due portade, & alti due braccia di misura, proibendo il tirarli con torchiello, ò mangano, sotto pena di perder il panno, & oltre di lire trè da esser applicate la mittà alla Comunità, & l'altra mittà a i Cavalieri del Vicariato.

¶ Del

¶ Del far i panni di buone, & reale lane.  
Cap. XVI.

**S**tatuiamo, & ordinamo, che nei quattro Vicariati alcuno non possi far fare panni di lane pellizzarole, garzadure, ò altra roba cattiuua, che più tosto offende, & induce corrutione, che altrimenti, sotto pena di perder il panno, & di lire trè per ogni volta, da esser applicate come di sopra.

¶ Del presentare, vedere, giudicare, e bollar i panni.  
Cap. XVII.

**E** parimente per meglio proueder alla fama, & salute del paese, e fabricatori de panni, e leuar l'occasioni di fraude; statuiamo, & ordinamo, che subito che saranno fatti i panni, debbano i fabricatori d'essi presentarli al Vicario, & ai Cavalieri del Vicariato, ouero à due esperti, & fidati, che con il giuramento dal Consiglio à ciò deputati gli vedino, & considerino se saranno fatti secondo gli ordini predetti, e trouandoli manco buoni, ò deprauati, ò falsificati, ò fabricati di roba cattiuua, sieno detti panni perduti, & applicati come di sopra, e trouandoli buoni, e reali, & fatti di roba sincera, sieno bollati da deputati con il sigillo del Comune con marca di piombo, e fatta tal sigillatione, ò marcatura, possino all' hora esser venduti, & non altrimenti, & chi contrafarà incorri nella predetta pena di perder il panno, & di lire trè per ogni volta, che sarà contrafatto.

## DE SINDICI.

¶ Contro quelli, che vendono carne con stadiera, bilancie, ò pefaroli falsi. Cap. XVIII.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che s'alcun beccaro tenerà alla sua beccaria stadiera, bilancia, ò pefarolo, ò piombo falso, sia condannato in lire trè da esser applicate a i Cavalieri, & ciascuno possi accusare.

¶ Che i beccari non vendino carni morticine.  
Cap. XIX.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che i beccari di ciascuno Comune de' quattro Vicariati non possino, nè debbino per modo alcuno vendere, nè portar in beccaria carni morticine ò de bestiami, che siano infermi, sotto pena di perder detta carne, qual anco sia abbruciata, & di più sia condannato in lire trè per ciascuna volta.

¶ Contro i beccari circa il prezzo delle carni.  
Cap. XX.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che quelli che voranno vendere carne di sorte alcuna sieno tenuti venderle per quel prezzo ò stima che sarà loro limitato dal Consiglio, ò suoi deputati, nè possino questi tali fatta tale stima ricusare di venderla, sotto pena di lire trè per ciascuna volta, che ricusaranno, taluo che se si sentissero aggrauati di detta stima possino ricorrere dal sppe Vicario del luogo, ò Delegato suo à procura re la secò da stima, quale fatta, & seguita non possino ricusare più di vendere tale carne, nè più aggrauarsi di stima alcuna, sotto la pena predetta.

¶ Del

§ Del piantare Arbori, & Vigne.  
Cap. XXI.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che le Vigne, & arbori piantati sin' hora rimanghino secondo le consuetudini passate, mà per l' auuenire le Vigne, ouero Altani non possino esser piantati appresso il vicino, se non p la distantia di piedi quattro dimisura; Morari e Nogare per piedi noue, & altri arbori p distantia di piedi cinque di misura luntano dal vicino, & doue sono i muri l' istesso s' offerui, se fossero arbori, che con la sua altezza poi puotessero eccedere i muri.

§ Le pene contenute nel statuto de Sindici, come debbino esser applicate. Cap. XXII.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che le pene contenute nel statuto de Sindici sieno applicate secondo sarà determinato da i Comuni nei suoi ordini, doue gli statuti non dispongono à chi si debbino applicare.

§ Circa il vendere il vino.. Cap. XXIII.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che qualunque persona tanto del Comune, quanto non (però habitante nei quattro Vicariati) vorrà vender vino alla minuta, sia tenuto darlo, & venderlo à ciascuno per gli suoi danari & , p lo prezzo, che sarà stimato dal Còsiglio, ò suoi deputati, ne fatta tale stima possi più ricusare di venderlo, sotto pena de lire trè, tante volte quante &c. saluo che se q̄sti tali si dolessero di tale stima, possino procurare nuoua stima dal sp̄se Vicario, ò suo Delegato, quale debbi còcedergliela, & fatta poi q̄sta secòda stima nò possi no più ricusare di vendere tal vino per lo prezzo di detta secòda stima ne più possino aggrauarsi di stima, sotto pena di  
lire

lire trè d'esser applicata alli Cauallieri di Vicariati.

¶ Del vender pane. Cap. XXIV.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che quelli, che faranno, ò vorranno fare, e vender pane sijn obligati di farlo, e venderlo ben cotto, e gouernato di quel peso che gli sarà dato dalli Cauallieri di Commune per il prezzo, che gli dichiararanno ne' loro proclami, sotto pena di lire trè per ogni volta, & di perder il pane che sarà ritrouato scarso di peso, ò malfasonato, ò di cattiuà robba; la pena sij de' Cauallieri; mà il pane sij distribuito alla pouertà,

¶ Falsas mensuras, & stateras tenentes, illisq; vtentes puniri posse etiam per Dominum Capitaneum.

Cap. XXV.

**S**Tatuimus, & ordinamus, quòd per statuta, quibus datur facultas puniendi tenentes falsas mensuras, & stateras cuiuscunq; generis vltra pœnas ab ædilibus indicendas, possit etiam, & valeat Dominus Capitaneus tam ex officio, quam ad instantiam partis augmentatiuè inquirere, procedere, & punire prout iuris est contrafacientes, non solum tenentes, sed etiam vtentes.

¶ Delle mercedi, e salario di massari ch' andaranno à veder le differentie à occhio di Brentonico. Cap. XXVI.

**S**Tatuimo, & ordinamo, che per ogni sentenza, che faran à occhio gli Massari del Commun di Brètonico nelle regole della campagna, ò campagne di detto Commune, habbin per ogni sentenza carentani dieci, de' quali ne dian il terzo alli Contoli, ò Consoglio, e gli doi terzi sijnò de detti  
Mas-

Massari, e non possono pretender altro, quantunque piãrta-  
fero piũ termini, ò essaminassero molti testimoni, ò dessero  
qualunque giuramento; nelle regole de i monti poi habbi-  
no il doppio.

¶ *Forensibus respectu Vicariatus Brentonici non intelligi  
præiudicatum in iuribus hæcenus acquisitis, si  
quæ, & c. Cap. XXVII.*

**S**Tatuimus, & ordinamus quòd per dispositiones contẽ-  
tas in hoc volumine statutorum concernentes forenses  
non intelligatur præiudicatum, aut derogatum eorum iuri-  
bus hæcenus acquisitis, si quæ haberent.

¶ *Statutis contentis in hoc volumine, quòd non derroge-  
tur per aliquem usum contrarium, nec aliter intel-  
ligi debeant sed feruentur, vt iacent.  
Cap. XXVIII.*

**S**Tatuimus, & ordinamus, quòd nullus audeat ea statuta  
interpretari, vel aliquam extensionem facere contra sta-  
tuta in presenti volumine statutorum scripta, & compre-  
hensa, nec alicui prædictorum aliquem extrinsecum intel-  
lectum dare, sed prædicta omnia, & singula statuta, prout  
iacent inuiolabiter obseruentur sine aliqua extensione, in-  
terpretatione, vel aliquo extinsco intellectu.

FINIS.

## PUBLICATIO.

**D**E mandato del Clariff. & Eccel. Dottor il Sig. Andrea Malfatti Capitanio, & Comiffario Generale de i Quattro Vicariati p l' Illustriffimo, & Reuerendiffimo Sig. il Sig. CARLO Cardinale MADRVZZI, Vefcuo, & Prencipe di Trento, Sig. n<sup>o</sup> Gratiofiff. Ad istanza de gli infrafcritti.

L' Ecc. Dottor il Sig. Antonio Malfatti Vicario di Brentonico.

L' Egr. D. Francesco Balisti. ) Sindici.

D. Gio: Barbieri. )

Il fpe D. Giordano Mefchini Vicario d' Auio.

D. Pietro Cauazzani. ) Sindici.

D. Gabriel Ventura )

D. Augustino della Sega Maffaro.

L' Ecc. Dottor il Sig. Aluife Betti. ) Sindici di Mori.

D. Sebaftiano Tranquilino. )

Gio: Dominico Paneai Maffaro.

L' Ecc. Dottor il Sig. Annibale Burri Vicario di Ala, & Sindico.

L' Egr. D. Biafio Malfatti parimente Sindico.

Per tenore del prefente publico Proclama à fcienza, & intelligenza d'ognuno fi fa publicamente fapere, & intendere, fi come effendo ftati riformati, compilati, & in buona forma ridotti gli Satuti della Giurifdizione dei Quattro Vicariati, e fuo Distretto, & quelli già prefentati à Sua Sig. Illustriffima, & Reuerendiffima, dalla quale s' è ottenuta gratiofamente la confirmatione d' effi fotto li X. del corrente, come appare per lettere patenti di detta confirmatione,

B &

& douendosi per l'auenire hauere, & tenere tali Statuti, come leggi particolari di detta Giurisdizione dei Quattro Vicariati, e sue Terre, & Ville con tutto il suo Distretto, perciò si ordina, & si commette che per l'auenire ciascuno debbi inuiolabilmente quelli, & ognuno di quelli osseruare, & non controfare sotto le pene in essi, & in ognuno di detti contenute.

Dechiando, che tali Statuti in virtù del presente Proclama, s'haueranno, & saranno tenuti per publicati, & hauerano il loro vigore, è forza, quali si ritrouano nel Castello di Brentonico in mano di S. S. Clariss. & volendo alcuno di detti Quattro Vicariati sieno Vicarij, Massari, & Giurati, ò altri quelli vedere, & seruirsene, farano ad ognuno, che ricercherà vederli, & intendere il loro contenuto ò tenore letti, e mostrati: Douendo tali statuti essere custoditi nel detto Castello sino à tanto che saranno mandati alla stampa, & q̄sto si fa intendere, e sapere plear ad ognuno la p̄fessione d'ignoranza, & per ogn'altro buon fine, & effetto nõ tanto nel modo predetto, mà per ogn'altro migliore,

Commisum. XVII. Februatij. M. DC. XIX.

Baldeffar Betta Cancell. mand.

Die dicta Dominico 17. Februarij 1619. in platea Vigì Brentonici ante Ecclesiam Parochialem statim post priorē missam astante, & audiente populi multitudine, & p̄ferim Magnif. D. Io: Francisco Festo militum signifero, & D. Om̄ibono Pederlongo pariter signifero testibus rogat. fuit publicatum Proclama p̄missum in omnibus, & per omnia prout in eo per Polletum Guetram Commilitonem dictante me Cancellario.

Idem Cancell. scripsit, dictauit, & subscripsit.

Die

Die 18. dicti.

Retulit dictus Pollettus offic. se die hæsterna Murij post concionē in loco dicto il Spiazzol Murij vbi aderat populi multitudo congregata pro regula facienda ad dictamen Egr. D. Dominici de Borlis notar. publicasse idem Proclama coram dicto populo, & præcipue D. Bernardino Bettino, & D. Apollonio Bonato, testibus rogat.

Idem Canc. ex rel. prædicti offic. scripsit.

Die martis 11. Februarij. 1619.

Clemens Grandus Commilito Curia: Castri Brentonici retulit se die Dominico 17. dicti in mane statim post missam in platea Pilcanti astante, & audiente populi multitudine, & præsertim D. Angelo Prodomo, Valentino Blasioto, & Saiano Bertolotto testib<sup>9</sup> rogatis publicasse Proclama antedictum dictante D. Francisco f. q. D. Philippi Saiani.

Et post concionē in terra Alæ in platea S. Ioānis præsentē multitudine populi dictante Egr. D. Antonio Azone notar. Pilcanti, testibus rogat. adhibitis D. Marcabruno de Marcabrunis, D. Simone Beno Montagna, Egr. D. Ioanne Mal fatto, & Rocho Rauefino.

In Villa Burghetti in via publica iuxta domum D. Nestoris Burghetti dictante D. Dominico Burghetto ad præsentia multorum, & præsertim D. Hieronimi Vasconi, Menghini della vecchia, & Baptistæ de Hospitib<sup>9</sup> testium rogator.

Auij statim post vespèras in platea Plebis sub Vlmo dictante Egr. D. Ioanne Cauazzano not. coram populi multitudine, test. adhibitis, & rog. D. Melchiore Emanuele, Nicolao Campestrino, Ioanne Baptista, à sera, & Valentino Barbeta, & ita retul.

Idem Cancell. ex rel. prædicti offic. scripsit.

X/199



ORDINI DE SINDICI NEI  
QUATTRO VICARIATI  
AGGIUNTI A GLI STATUTI  
CIVILI, ET CRIMINALI  
ANTERIORI.

Con firmati dall' Illustrissimo,  
Sig. Sig. CARLO Cardinale  
DE' VESCOVI, & Principe  
come loro Signore  
Padrone.



IN TRENTO, Appresso Gi

Stampator Episcopale. M.  
Con Licenza de' Super

